

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'anno **duemilatredici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Malandra Alessandro	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere		X
Colombo Giorgio	Consigliere	X	
Volta Gianluca	Consigliere	X	
Cornero Monica	Consigliere	X	
Caputo Antonio	Consigliere	X	
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
Sciarrabba Calogera	Consigliere		X
Ferrini Piero	Consigliere		X
Ghiotto Giuliana	Consigliere	X	
Totali		10	3

Assenti giustificati risultano i Sigg: Romina Cassetti, Calogera Sciarrabba e Piero Ferrini

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni i Sigg.: Antonino Farruggia, Enrica Gandini e Angelo Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Interviene il Consigliere delegato al bilancio Sig. Gianluca Volta, il quale introduce l'argomento illustrando sinteticamente le modalità operative che hanno determinato la struttura del nuovo tributo e di conseguenza del Regolamento per l'applicazione della TARES e illustrando il lavoro di collaborazione che da ormai da due anni va avanti in tal senso con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, già in sede di TARSU, dando sommaria lettura del proprio documento, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale evidenzia che quanto è emerso fin qui è sintomatico di un comportamento consolidato da parte della maggioranza che non si discosta minimamente da quanto già praticato in passato durante la presentazione lo scorso anno del Regolamento TARSU ed in altri casi analoghi che richiederebbero inevitabilmente il confronto e possibilmente il perseguimento di scelte ampiamente condivise – a maggior ragione in un momento così delicato della vita nazionale e di riflesso delle comunità locali – e non invece l'arroccamento sulle proprie posizioni, interloquendo con l'Ente gestore nella stesura di un documento le cui peculiarità andavano oltretutto per lo più approfondite ed estese nell'ambito di un coinvolgimento totale di tutte le componenti consiliari e non solo, in considerazione del gravoso impatto che l'introduzione di tale tributo avrà sui cittadini. Conclude quindi dando lettura della memoria scritta in proposito, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C) e da cui si evince che per quanto concerne il punto posto all'ordine del giorno – e ciò varrebbe anche per i successivi punti 3 e 4 della medesima seduta – qualora gli argomenti non venissero ritirati secondo le modalità ivi contenute per poi essere ripresentati in un prossimo Consiglio entro la data ultima prevista dalla legge del 30 settembre ovvero, in assenza di un accoglimento della proposta di rinvio contenuta nel documento allegato, il voto del suo Gruppo sarà contrario.

Alle ore 18,48 i Consiglieri presenti in aula diventano n.11 (undici), per l'ingresso del Consigliere Sig.ra Romina Casseti nel corso del punto n. 2 in O.d.G.

Chiede la parola il Consigliere di minoranza Sig.ra Giuliana Ghiotto, la quale interviene per avere alcune delucidazioni circa la mancata applicazione della riduzione per l'unico occupante nonché l'assenza di eventuali agevolazioni per le famiglie disagiate, pur riconoscendo le difficoltà di bilancio, e da ultimo se l'applicazione del tributo provinciale vale ovunque ovvero in qualsiasi provincia.

Il Sindaco Presidente in relazione a tale richiesta di chiarimenti precisa che per quanto riguarda l'unico occupante si è ritenuto di non applicare ulteriori riduzioni, tenuto conto che già la normativa va in questa direzione ovvero lega la superficie alla consistenza della composizione del nucleo e pertanto un intervento in tal senso avrebbe ulteriormente amplificato tale aspetto a scapito di un'equa distribuzione sulla parte restante degli utenti; per quanto riguarda invece un'attenzione in campo sociale alle famiglie disagiate sostiene che la stessa agevolazione sarebbe ricaduta direttamente sulle altre risorse di bilancio e pertanto potrebbe eventualmente essere riconsiderata qualora le condizioni generali dovessero permetterlo; infine per quanto concerne il tributo provinciale ci si atterrà a quanto le prescrizioni legislative nel prosieguo del dibattito decideranno in proposito.

Chiede per un breve intervento nuovamente la parola il Consigliere del Gruppo di maggioranza "Il nostro paese" Sig. Gianluca Volta, il quale intende sottolineare che la mancanza di collaborazione da parte della maggioranza evidenziata dal Consigliere Bazzani, riprendendo proprio anche l'invocato regolamento TARSU dello scorso anno, avrebbe più che altro natura strumentale, tenuto conto che il suo Gruppo, non mancando di produrre documenti, mozioni e così via potrebbe benissimo intervenire con proposte anche sul documento in esame, così come su altri argomenti.

Udita la replica del Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale sostiene che proprio il regolamento dell'altra volta non solo non è stato condiviso e quindi non

poteva andar bene come metodo alla minoranza, bensì rispecchierebbe quanto avvenuto anche successivamente ovvero un'assenza completa di confronto.

Tutto ciò premesso:

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 1 contrario (Giovanni Bazzani), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", composto da n. 39 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che, per quanto non sia specificamente ed espressamente previsto dal suddetto Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari dello Stato e della Regione inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

2. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il predetto Regolamento, pur approvato in data odierna, ha effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui tributi e sui servizi (TARES);

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi afferente all'Area Finanziaria la trasmissione di copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nel decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Interni, richiamato in detta norma;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni ivi assunte.

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 1 contrario (Giovanni Bazzani), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti,

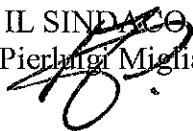
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Migliavacca

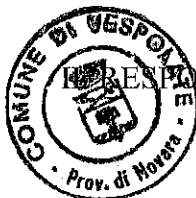


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gabrio Mambrini



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

li 16/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Federica Mercalli)

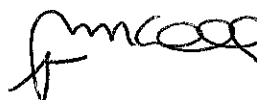


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co.1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

li 16/07/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Federica Mercalli)



Per copia conforme all'originale:

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

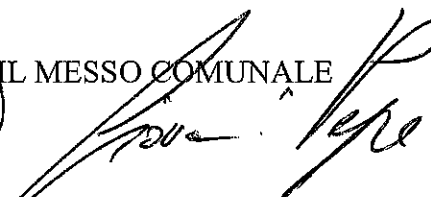
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 1- 8 AGO. 2013

Li 8 AGO. 2013



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITÀ

☒ Per dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DELIBERA N° 2

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14, comma 22, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1 gennaio 2013, il quale prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali esenzioni dal tributo;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO, inoltre,

- l'art. 14, comma 45, del predetto D.L. n. 201/2011, che richiama, con riferimento alla TARES, l'art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

VISTE le norme transitorie relative al corrente anno, così come previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria*" e dai conseguenti chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF emessa in data 29 aprile 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, protocollo n. 7857 avente per oggetto "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) - Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35*";

VISTO lo schema di "Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" predisposto mediante la traccia di una bozza tipo fornita dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede a Novara, di cui il Comune fa parte, quale base per un lavoro congiunto effettuato con gli uffici competenti e con l'Amministrazione di questo Ente, nel quadro di una più ampia collaborazione legata in particolare ai diversi aspetti e alle diversificate fasi che concorrono all'avvio della nuova TARES, composto da n. 39 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale e precisato che, per quanto non sia specificamente ed espressamente previsto dall'approvando Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari dello Stato e della Regione inerenti il tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale:

a) il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 4 *quater*, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228, stabilendo, per l'anno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013;

b) i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, per cui il 31 dicembre 2012 è il termine dopo il quale non è più applicabile la normativa legislativa e regolamentare relativa alla TARSU, fermo restando il permanere delle obbligazioni tributarie sorte prima di predetta data;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", composto da n. 39 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che, per quanto non sia specificamente ed espressamente previsto dal suddetto Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari dello Stato e della Regione inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

2. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il predetto Regolamento, pur approvato in data odierna, ha effetto dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui tributi e sui servizi (TARES);

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi afferente all'Area Finanziaria la trasmissione di copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nel decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Interni, richiamato in detta norma;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni ivi assunte.

IL PRESIDENTE
(Dott. Migliavacca Pierluigi)



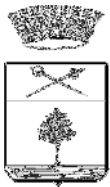
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, li 16 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi
(Mercalli Federica)

[Handwritten signature]





COMUNE DI VESPOLATE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL.....

SOMMARIO

- Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO
- Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI
- Art. 4 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- Art. 6 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- Art. 7 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 8 – TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE
- Art. 10 – PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 11 – TARIFFE
- Art. 12 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- Art. 13 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE
- Art. 14 – COMPUTO DELLE SUPERFICI
- Art. 15 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE
- Art. 16 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI
- Art. 17 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE
- Art. 18 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 19 - RIDUZIONI
- Art. 20 – AGEVOLAZIONE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Art. 21 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 22 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
- Art. 23 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
- Art. 24 – DENUNCE
- Art. 25 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- Art. 26 – IMPORTI MINIMI
- Art. 27 – RISCOSSIONE
- Art. 28 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE
- Art. 29 - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- Art. 30 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 31 – SANZIONI
- Art. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 33 – CONTENZIOSO
- Art. 34– ABROGAZIONI
- Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE
- Art. 36 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 37 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 38 – NORME DI RINVIO
- Art. 39 – NORME TRANSITORIE

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; a tale proposito ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Il gettito complessivo del tributo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, comma 11, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 2 – ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune di Vespolate in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana adottato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 26/03/2003.

Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

Il tributo ha per oggetto il servizio relativo alla gestione – in tutte le sue varie fasi – dei rifiuti di cui al primo comma dell'art. 2 e dei servizi comunali definiti indivisibili.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 20, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Il mancato o parziale utilizzo del servizio quando questo è disponibile da parte dell'utenza non comporta l'esclusione o la diminuzione del pagamento della tassa; nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa. Si intendono ubicati in zone servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 4 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 200 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 200% del valore massimo del corrispondente

parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e, comunque, per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

Art. 6 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dall'articolo precedente.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 7 – ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'art. 14, commi 9, 11 e 12, del D.L. 201/2011, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, sino all'emanazione ed entrata in vigore del regolamento previsto al comma 12 del D.L. 201/2011; è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:

- a) **quota fissa**: è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;

- b) **quota variabile:** è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento o recupero.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni, si applica ai sensi del D.L. 201/2011 una maggiorazione pari ad €/mq 0,30, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette a tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti; ad essa si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti, ad eccezione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/92.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 22.

Il gettito derivante dalla maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 – TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 7.

Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DA COPRIRE

Il costo complessivo del servizio, ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 23, è determinato in funzione del piano finanziario redatto in collaborazione con il soggetto che gestisce il servizio stesso, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/99, sino all'emanazione ed entrata in vigore del regolamento previsto al comma 12 del D.L. 201/2011.

Ai fini della determinazione del costo e della percentuale di copertura del servizio, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

Art. 10 – PARAMETRI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai fini della commisurazione della tassa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99, nelle more di approvazione del regolamento previsto dal D.L. 201/2011.

La **quota fissa** è determinata:

- a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF = Qud * Ka * Sup$$

dove:

Qud = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle stesse

Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza

- b) per le **utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 21**, con l'applicazione della seguente formula:

$$QF = Qund * Kc * Sup$$

dove:

Qund = quota unitaria €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle stesse

Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

- a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Qudv * Kb * Cu$$

dove:

Qudv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

- b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² di cui al D.P.R. 158/99 che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali occupati dalla singola utenza dove si svolge l'attività produttiva.

Art. 11 – TARIFFE

Ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La tariffa applicabile annualmente alla singola utenza è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'art. 22, dei criteri di determinazione di cui all'art. 10, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, redatto, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al D.L. 201/2011, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 158/1999.

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il D.Lgs. 158/1999.

Art. 12 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La misura del tributo giornaliero, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 23, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 7.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento del tributo da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.

In caso di occupazione di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio competente tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 13 – SUPERFICIE CATASTALE BASE IMPONIBILE

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 9, modificato dalla Legge 228/2012, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Art. 14 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, compresi i casseri non ad uso agricolo, sono computate per il 10%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 25%.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta della percentuale indicata, relativamente alle seguenti categorie di utenza non domestica (D.L. 201/2011, art. 14, comma 22, lettera d D).

	CATEGORIA	%
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLA, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5%
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	10%
3	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5%
4	ALBERGHI CON RISTORANTE	10%

5	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5%
6	CASE DI CURA E RIPOSO	10%
7	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5%
8	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	5%
9	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5%
10	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	5%
11	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	10%
12	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%
13	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15%
14	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%
15	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	10%
16	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	10%
17	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	10%
18	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10%
19	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE	10%
20	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5%

I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadro superiore.

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore al limite quantitativo stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 15 – LOCALI ED AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

Sono soggetti al tributo tutti i vani principali secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiuse su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, ecc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza.

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 16, tutte le aree comunque utilizzate, nonché di caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 16 – LOCALI ED AREE NON TASSABILI - ESENZIONI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura e invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- c) parti comuni del condominio (art. 1117 del codice civile), ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi.

Sono altresì esclusi dal tributo oltre i casi espressamente previsti dalla legge:

- a) i locali ed aree utilizzati per esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- c) il locali o le aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da Associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro.
- d) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;

Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze considerate non tassabili ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 17 – CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

Le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 16 devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento e il tributo decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 18 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La quota fissa e la quota variabile della tassa sono ridotte:

- a) del 10% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero dei componenti è forfettariamente determinato in due unità;

- b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- d) del 15% per le abitazioni il cui conduttore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 31.

Tali riduzioni si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 7.

Art. 19 - RIDUZIONI

Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie:

- a) su istanza motivata dei titolari di attività non domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è concessa una riduzione pari al 20% della quota variabile della tassa; le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua; nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento iscritti a bilancio;
- b) Alla quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite soggetti terzi nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a recupero dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste e non può essere, comunque, superiore al 60% della quota variabile del tributo.

% RECUPERO	% RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Da 20% a 29,9%	15
Da 30% a 59,9%	25
Da 50 a 79,9%	45
Oltre 80%	60

- c) alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa pari al 15%; l'agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avrà effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al primo comma, punti a) e b), le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Tali riduzioni si applicano anche alle maggiorazioni di cui all'art. 7.

Le riduzioni di cui agli artt. 18 e 19 sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 60%.

Art. 20 – AGEVOLAZIONE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 comma 17, oltre a quanto previsto all'art. 19 lett. c).

La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 20% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell'anno precedente di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata.

Art. 21 – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in 29 categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3) Esposizioni, autosaloni, magazzini
- 4) Alberghi con ristorante
- 5) Alberghi senza ristorante
- 6) Case di cura e riposo
- 7) Uffici, agenzie, studi professionali
- 8) Banche ed istituti di credito
- 9) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 10) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 11) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 12) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 13) Attività industriali con capannoni di produzione
- 14) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 15) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 16) Bar, caffè, pasticceria
- 17) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 18) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 19) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 20) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

Per quel che concerne le utenze domestiche, l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche alla data corrispondente alla fine del bimestre precedente al mese di emissione dell'avviso di pagamento ed in base a quanto disposto dal successivo art. 23.

Per quel che concerne le utenze non domestiche, la categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.

Art. 23 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero di occupanti, in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza sul territorio comunale, come risulta dall'anagrafe dell'Ente, alla data corrispondente alla fine del bimestre precedente al mese di emissione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, ovvero alla data di inizio occupazione qualora successiva ma precedente all'emissione del ruolo stesso salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente.

Nel solo caso di nuclei familiari residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati con diritto allo sgravio o al rimborso con decorrenza dalla data di effettiva assenza (fatto salvo il numero minimo di componenti previsto dall'art. 22):

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
- b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora;

Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro l'anno di competenza del tributo; il Responsabile del servizio, a propria discrezione a seconda delle casistiche, potrà concedere lo sgravio anche a valere sul tributo dell'anno successivo od il rimborso.

Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale; per queste è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti forfettariamente determinato in due unità salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente.

Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di componenti è determinato in due unità con possibilità di richiesta di riduzione ai sensi dell'art. 18 lett. b) del presente regolamento.

Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita ai locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti nuclei familiari ivi residenti fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei famigliari in qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.

Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero dei componenti, ivi compresi i cittadini AIRE, al fine del conteggio della tassa, si attribuiscono forfettariamente due occupanti.

Le variazioni intervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 24 – DENUNCE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree

soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- l'ubicazione dei locali e delle aree ed i riferimenti catastali;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo di cui all'art. 6.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione entro 60 giorni dal decesso.

Come ricevuta verrà rilasciata fotocopia protocollata della dichiarazione stessa secondo quanto previsto dal combinato dispositivo degli artt. 12 e 25 del "manuale di gestione dei documenti per le Amministrazioni Pubbliche" approvato con GC 134/2003 ed aggiornato da ultimo con GC 23/2010.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata dal giorno indicato con il timbro postale.

Art. 25 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro un termine congruo dalla notifica stabilito dal Responsabile del Servizio;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato o personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a collaborare e trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi o informazioni necessarie al fine del corretto assoggettamento al tributo di cui al presente regolamento

Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune modello F24.

L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, i virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012.

Art. 26 – IMPORTI MINIMI

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 (dodici) per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 27 – RISCOSSIONE

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello F24.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti alla fine del mese di luglio e ottobre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 – RIMBORSI, SGRAVI E COMPENSAZIONE

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi vigenti calcolati secondo quanto previsto dall'art. 31.

Art. 29 - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità della comunicazione. Le omesse, incomplete, infedeli comunicazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs 471/1997 e s.m.i. (art. 1 commi 106, 107, 108 L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007).

Art. 30 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 31 – SANZIONI

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43,

- in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero:
- chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

- le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- o in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **dal 100 (cento)% al 200 (duecento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00);
- o in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00);
- o in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento);**
- o le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33 – CONTENZIOSO

Avverso l'avviso di pagamento e accertamento del tributo, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 34– ABROGAZIONI

Ai sensi del comma 46 dell'art. 14 D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del tributo.

Art. 35 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 e comunque dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale previste dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art 36 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art 37 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 38 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. L. 201/2011 e s.m.i., della L. 296/2006 e del D.P.R. 158/99 (nelle more di approvazione del regolamento previsto dal D.L. 201/2011).

Art. 39 – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in due rate scadenti il 30 novembre 2013 ed il 31 gennaio 2014.

Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili, riservata allo Stato, è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato contestualmente alla rata di gennaio 2014.

VERBALE N° 112

PARERE IN ORDINE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Il sottoscritto Dott. Daniele Nobili Revisore Unico del Comune di Vespolate

Visto il Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Vista altresì la proposta di deliberazione di approvazione di tale regolamento;

Rilevato quanto disposto dall'art. 14 del d.l. 201/2011;

Richiamato l'art. 239, comma 1 lett. b del D.Lgs 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 213/2013 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali il quale prevede che il Revisore del conto esprima il proprio parere sulle proposte di regolamenti tra cui anche quelli di applicazione dei tributi locali;

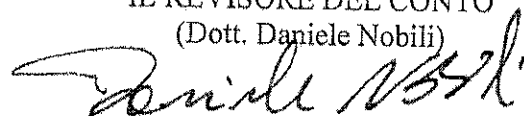
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi in calce alla proposta di deliberazione di approvazione del regolamento di che trattasi;

Esprime

Parere favorevole al suddetto regolamento.

Vespolate, lì 16 luglio 2013.

IL REVISORE DEL CONTO
(Dott. Daniele Nobili)



Commento Regolamento

Come verrà successivamente detto nell'intervento relativo alle determinazioni delle tariffe l'amministrazione è già da circa 2 anni che ha affrontato il tema relativo all'introduzione del nuovo tributo, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese in quanto avevamo sposato la proposta del dirigente Ardizio di fare da apripista e da prototipo per studiare gli effetti che il nuovo tributo avrebbe comportato mettendo a disposizione l'attività dell'ufficio preposto che le ns banche dati. Pertanto diverse operazioni previste dal legislatore erano già state portate avanti l'anno passato come ad esempio il riordino delle banche dati relativi ai contribuenti o la classificazione delle utenze non domestiche secondo quanto previsto dal nuovo tributo.

Tutto questo lavoro era sfociato già nel regolamento approvato lo scorso aprile 2012 pertanto il nuovo regolamento sostanzialmente ricalca larga parte del vecchio introducendo i concetti di tariffa come precedentemente visto.

Nulla toglie che tutto sia perfettibile e migliorabile, pertanto anche per questo documento siamo aperti a considerare qualsiasi intervento possa pervenire sia dai colleghi che dai cittadini per taluni aspetti.



C.C. n. 2/2013 All. C

C.C. del 23/7/2013 – punto 2 dell'o.d.g.

Signor Sindaco e Colleghi Consiglieri, per questo punto 2 dell'ordine del giorno e dei successivi punti 3 e 4, il nostro gruppo fa presente la necessità che i punti **non vengano trattati**, ma vengano ritirati, e gli stessi argomenti siano poi ripresentati in un prossimo Consiglio Comunale da farsi **entro il 30 Settembre 2013**.

Nel contempo si proceda alla fissazione di una serie di incontri al fine di esaminare a fondo gli argomenti e mettere tutti i Consiglieri nella giusta condizione di decidere in coscienza per una gestione attenta ed oculata per il bene del Comune e dei Cittadini.

Qualora questa nostra proposta non venisse accettata, venendo a mancare i presupposti per esprimere un voto convinto su scelte importanti che incidono direttamente sulle spese dei cittadini, diciamo già da subito che il nostro voto sarà contrario.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a small loop at the bottom.